

CONVENZIONE DI RICERCA PER LE ATTIVITÀ DEL SOTTO-PROGETTO

Tecnologie di Evoluzione Assistita per le filiere agroalimentari Italiane:

Tecnologie fondamentali per le future piante TEA – acronimo

TEA4IT_Fund

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria –

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA – VE) di seguito

denominato “**Soggetto Proponente**”, avente sede legale in Roma via della

Navicella 2-4, CAP 00184, CF 97231970589 e Partita IVA 08183101008, e

sede operativa a Conegliano Veneto (TV) rappresentato dal Direttore del

Centro, Dott. Riccardo Velasco nell'esercizio delle sue funzioni, nominato con

Decreto del Presidente del CREA prot. n. 121415 del 23/12/2021

E

L'Università degli Studi di Verona (di seguito denominato UNIVR)

Dipartimento di Biotecnologie avente sede legale in Strada Le Grazie n°15 CF

93009870234, P.IVA 01541040232 rappresentato dal Prof. David Bolzonella

in qualità di legale rappresentante

E

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per la Protezione Sostenibile

delle Piante (di seguito denominato CNR-IPSP) avente sede legale in Torino,

strada delle Cacce 73, CF 80054330586 P.IVA 02118311006, rappresentato

dal Dott. Francesco Di Serio in qualità di Direttore

E

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali

	(di seguito denominato UNIMI), con sede legale in Via Festa del Perdono, 7,	
	20122 Milano e sede operativa via Celoria 2, 20133 Milano, Codice	
	Fiscale/Partita IVA 03064870151, rappresentato dalla prof.ssa Marina Marzia	
	Brambilla in qualità di Rettrice della Università degli Studi di Milano	
	E	
	L'Università degli Studi di Ferrara (di seguito denominato UNIFE) avente sede	
	legale in via L. Ariosto 35, 44121, Ferrara, CF 80007370382 P.IVA	
	00434690384 rappresentato dalla Magnifica Rettrice Prof.ssa Laura	
	Ramaciotti in qualità di Legale Rappresentante	
	E	
	L'Università degli Studi di Torino (di seguito denominato UNITO) -	
	Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari avente sede legale via	
	Giuseppe Verdi 8 - 10124 – Torino CF 80088230018 P.IVA 02099550010	
	rappresentato dalla Prof.ssa Cristina Prandi in qualità di legale rappresentante	
	E	
	L' Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito denominato	
	UNIBO) attraverso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro Alimentari (di	
	seguito, "DISTAL") avente sede legale in Viale Giuseppe Fanin, 44 CF	
	80007010376 P.IVA 01131710376, rappresentato dal Prof. Giovanni Dinelli in	
	qualità di Direttore del Dipartimento, autorizzato alla firma del presente	
	Accordo a seguito della delibera della Giunta di Dipartimento del 16/10/2025	
	E	
	L'Università degli Studi di Catania (di seguito denominato UNICT)	
	Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente avente sede legale in	
	2	

Piazza Università 2 - 95131 Catania CF e P.IVA 027720210878 rappresentato dal Prof. Enrico Foti in qualità di legale rappresentante

E

L'Istituto di Genomica Applicata (di seguito denominato IGA) avente sede legale in via Jacopo Linussio 51, 33100 Udine, CF 94098210308, P.IVA 02470980307 rappresentato dal prof. Giuseppe Macino in qualità di legale rappresentante

E

La Fondazione Edmund Mach (di seguito denominata FEM) avente sede legale in via E. Mach, n. 1 - 38098 San Michele all'Adige (TN) C.F. e P.IVA 02038410227, rappresentata dal dott. Maurizio Bottura in qualità di sostituto Direttore generale e procuratore, giusta procura conferita in data 15 settembre 2025 (Rep. 31748 - Racc. 22324), registrata a Trento il 7 ottobre 2025 al n. 24447

di seguito denominate collettivamente **“Unità Operative”** o singolarmente **“Unità Operativa”**

Le Unità Operative e il Soggetto Proponente indicati indistintamente come “Parti” o, singolarmente, “Parte

PREMESSO

- l'articolo 1 comma 547 della legge 30 dicembre 2024 n. 207: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027” stabilisce la concessione, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di un contributo di € 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di

	proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni con	
	tecniche di <i>editing</i> genomico, mediante mutagenesi sito-diretta o di	
	<i>cisgenesis</i>	
	- con nota prot. 0054861 del 06/02/2025, al fine di assicurare al settore	
	agricolo soluzioni applicabili alle sfide attuali, in coerenza con le aree	
	strategiche e linee di attività descritte nel PSIR approvato con Decreto del	
	Ministro n.675376 del 23 dicembre 2024, il Masaf ha invitato il CREA a	
	predisporre una o più proposte progettuali sulle specie vegetali di maggior	
	interesse agrario e forestale tese ad ottenere, attraverso le tecniche	
	genetiche sopra indicate, piante tolleranti/resistenti alle avversità biotiche	
	ed abiotiche, aggravate anche da nuovi scenari climatici, che incidono	
	fortemente sulla quantità e qualità delle produzioni	
	- il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria	
	(CREA) ha presentato al MASAF il progetto “Tecnologie di Evoluzione	
	Assistita per le filiere agroalimentari Italiane”, acronimo “TEA4IT”	
	coordinato dal CREA Centro di ricerca Olivicoltura Frutticoltura	
	Agrumicoltura (CREA-OFA) nella persona di Concetta Licciardello,	
	strutturato in 5 sotto-progetti, ciascuno con la propria identità scientifica e	
	finanziaria, guidato da un proprio Responsabile di Progetto;	
	☐ che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,	
	di seguito denominato MASAF con nota Prot. n. 0543053 del 13.10.2025	
	ha comunicato l'esito dell'istruttoria che, a seguito di accettazione da parte	
	del CREA, consente l'emanazione del decreto di concessione del	
	contributo per le attività di ricerca del sotto-progetto “Tecnologie di	

Evoluzione Assistita per le filiere agroalimentari **Italiane: Tecnologie fondamentali per le future piante TEA– TEA4IT_Fund**”, il cui responsabile scientifico è il dott. Walter Chitarra del Centro di Viticoltura ed Enologia (CREA – VE);

CONSIDERATO CHE

- ☐ il **Soggetto Proponente**, quale Responsabile di sotto-progetto e Beneficiario diretto del contributo concesso, trasferisce le quote pro-parte alle Unità Operative partecipanti sulla base delle attività di loro competenza;
- ☐ che il finanziamento sarà erogato secondo le modalità stabilite da successivo decreto di concessione contributo;
- ☐ che per il suddetto sotto-progetto è stato assegnato il CUP C23C25001050006 che deve essere riportato nella documentazione giustificativa delle spese.

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse al presente articolato formano ad ogni effetto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di ricerca.

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L’oggetto della presente Convenzione è espressamente circoscritto all’esecuzione delle prestazioni tecnico-scientifiche riportate nell’Allegato 1 Scheda Progetto come revisionata dal MASAF, relative alla realizzazione del sotto-progetto: **“Tecnologie di Evoluzione Assistita per le filiere agroalimentari Italiane: Tecnologie fondamentali per le future piante TEA”** acronimo

	“TEA4IT_Fund” (CUP C23C25001050006). Le Parti, che si identificano nel Soggetto Proponente e nelle Unità Operative del sotto-progetto “TEA4IT_Fund”, sottoscrivono la presente convenzione per la realizzazione delle attività che assicurino l’attuazione del sotto-progetto di ricerca ammesso a finanziamento.	
	Art. 2 - Funzione del Soggetto Proponente	
	Con la sottoscrizione della Convenzione le Unità Operative conferiscono al Soggetto Proponente la funzione di coordinatore e beneficiario diretto dell’intero contributo concesso. Così come riportato nel sotto-progetto TEA4IT_Fund, identificano nel dott. Walter Chitarra il ruolo di Responsabile scientifico del sotto-progetto di ricerca.	
	Il Soggetto Proponente ha la funzione di trasferire alle Unità Operative, quota parte del contributo ammesso al finanziamento, secondo quanto stabilito nel decreto di concessione emanato dal Masaf. Il Soggetto Proponente è abilitato ad intrattenere rapporti con il MASAF per tramite del coordinatore del progetto TEA4IT, in nome e per conto delle Unità Operative ed è delegato affinché presenti le domande di pagamento nei termini dovuti per effetto del decreto di concessione del progetto	
	Il Soggetto Proponente è responsabile di ogni adempimento burocratico-amministrativo previsto in attuazione dell’intervento progettuale, ferme restando le responsabilità individuali dei singoli soggetti.	
	Art. 3 - Impegni del Soggetto proponente	
	Il Soggetto Proponente si impegna a svolgere in favore delle Unità Operative qualsiasi attività occorrente per la migliore riuscita del sotto-progetto nonché	
	6	

a:

1. realizzare gli interventi nei modi e nei termini previsti dal sotto-progetto presentato ed approvato dal MASAF;
2. comunicare al MASAF, tramite il coordinatore di TEA4IT, le eventuali variazioni nella composizione del partenariato o riguardanti le iniziative/gli interventi di cui alle Operazioni ammesse a finanziamento prima della loro realizzazione;
3. rappresentare le Unità Operative, tramite il coordinatore di TEA4IT, nei rapporti con l'amministrazione ministeriale, in tutte le fasi dell'iter istruttorio e per tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del sotto-progetto;
4. seguire il monitoraggio periodico delle attività e delle relative spese, allo scopo di richiedere le erogazioni del contributo pubblico concesso con le modalità previste dal decreto di concessione;
5. predisporre e presentare al coordinatore di TEA4IT i successivi stati di avanzamento lavori e le relative domande di pagamento e la rendicontazione finale;
6. garantire la realizzazione di tutti gli obiettivi previsti dal sotto-progetto approvato e le relative finalità nel caso in cui dovesse modificarsi la composizione del raggruppamento costituito per la realizzazione del sotto-progetto;
7. promuovere incontri periodici tra le Unità Operative al fine di pianificare specifici interventi in risposta a impreviste esigenze e necessità che possono presentarsi;

	8. organizzare incontri per la presentazione dei risultati conseguiti dal sotto-progetto;	
	Art. 4 - Impegni delle Unità Operative	
	Le Unità Operative si impegnano a:	
	1. garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dal sotto-progetto approvato, anche nel caso di eventuale modifica della composizione del presente raggruppamento;	
	2. realizzare tutte le attività/iniziative previste dal sotto-progetto approvato nei limiti del budget ammesso per ciascuna Unità Operativa;	
	3. trasmettere tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute (fatture, mandati, bonifici, liberatorie, ecc.) al Soggetto Proponente in modo che questo possa procedere a predisporre quanto necessario alla presentazione delle rendicontazioni tecnico scientifiche, inviarle al coordinatore del progetto TEA4IT e, ricevuto il contributo dall'Ente pagatore MASAF, possa procedere ad effettuare il trasferimento delle risorse alle Unità Operative;	
	4. collaborare con il Soggetto Proponente per le attività di monitoraggio e coordinamento del sotto-progetto;	
	5. partecipare agli incontri periodici per la verifica delle attività e per la pianificazione di eventuali specifici interventi in risposta ad impreviste esigenze che possono presentarsi;	
	6. partecipare attivamente agli incontri per la presentazione dei risultati conseguiti dal sotto-progetto;	
	7. monitorare costantemente le attività di propria competenza e comunicare	
	8	

	tempestivamente al Soggetto Proponente, eventuali esigenze ed imprevisti	
	che possano manifestarsi;	
	8. redigere ed inviare al Soggetto Proponente, e a sua volta al coordinatore	
	del progetto TEA4IT, le relazioni tecnico-scientifiche e la documentazione	
	necessaria a predisporre le successive rendicontazioni economiche;	
	9. fornire tutte le informazioni e i dati che saranno richiesti dal Soggetto	
	Proponente per definire periodicamente lo stato di avanzamento fisico e	
	finanziario del sotto-progetto e per valutarne la sua efficacia;	
	10. fornire tutte le informazioni e i dati che saranno richiesti dai soggetti deputati	
	ad attuare le procedure di controllo tecnico-amministrativo.	
	Art. 5 - Impegni del Soggetto Proponente e di tutte le Unità Operative	
	Il Soggetto Proponente e le Unità Operative si impegnano a:	
	a) osservare i termini e le modalità di rendicontazione delle spese relative alle	
	attività ammissibili secondo quanto previsto dal decreto di concessione ed	
	eventuali atti correlati;	
	b) non richiedere, per le attività ammesse a finanziamento, altri contributi	
	pubblici;	
	c) comunicare tempestivamente all'Amministrazione ministeriale eventuali	
	variazioni a quanto dichiarato nel sotto-progetto;	
	d) rispettare tutte le azioni di informazione e comunicazione (es. sito web,	
	poster, targhe, cartelloni) in base a quanto previsto dal progetto e dalla	
	normativa comunitaria;	
	e) utilizzare l'intera somma che sarà concessa quale contributo, unicamente	
	per realizzare le attività ammesse a finanziamento sulla base di quanto	
	9	

	contenuto nel sotto-progetto approvato e nei tempi indicati, fatte salve le	
	varianti autorizzate;	
	f) adempiere agli impegni entro il termine previsto nel cronoprogramma;	
	Art. 6 – Importo della Convenzione	
	Per la realizzazione delle attività di ricerca indicate in premessa è prevista una	
	spesa ammessa complessiva di € 4.811.322,84.	
	Nelle more della definizione del decreto di concessione contributo da parte del	
	Masaf, la spesa ammessa a contributo di pertinenza delle Unità Operative è	
	definita secondo quanto previsto nell'Allegato 1 Scheda progetto, revisionata	
	dal Masaf e accettata dal soggetto proponente ed è così suddivisa:	
	☐ UNIVR: € 236.986,45	
	☐ CNR - IPSP: € 114.903,91	
	☐ UNIMI : € 87.210,14	
	☐ UNIFE : € 348.018,50	
	☐ UNITO : € 111.091,40	
	☐ UNIBO : € 74.608,00	
	☐ IGA: € 309.860,20	
	☐ UNICT: € 236.800,00	
	☐ FEM: € 106.340,00	
	Il contributo complessivo concesso è stabilito dal decreto di concessione del	
	Masaf, quando emanato e registrato dagli organi competenti di controllo, a cui	
	si rimanda, ed è fisso, invariabile e non è soggetto né a revisioni né a	
	rivalutazioni, riconoscendo espressamente le Unità Operative che esso è	
	adeguato per l'attuazione della ricerca.	
	10	

	Art. 7 – Rendicontazione	
	Le Unità Operative si obbligano ad inviare al Soggetto Proponente la	
	documentazione per la rendicontazione richiesta, in conformità agli schemi	
	previsti dal Soggetto finanziatore MASAF e secondo le modalità indicate nella	
	normativa in vigore. Saranno ammesse a rendicontazione le spese sostenute	
	a partire dalla data di validità del provvedimento di finanziamento cui si fa	
	riferimento.	
	Art. 8 – Modalità di pagamento	
	Il Soggetto Proponente provvederà a trasferire gli importi del finanziamento	
	del MASAF di pertinenza di ogni singola Unità Operativa in base a quanto	
	previsto dal decreto di concessione contributo.	
	Detti pagamenti, compresa l'eventuale anticipazione, saranno in ogni caso	
	subordinati all'avvenuto incasso del contributo erogato dal MASAF al Soggetto	
	Proponente.	
	Il trasferimento delle anticipazioni di competenza delle Unità Operative IGA e	
	Fondazione Edmund Mach potrà essere corrisposto solo dopo l'avvenuta	
	presentazione, da parte delle stesse, di apposita fideiussione	
	bancaria/assicurativa di importo pari alla quota da anticipare maggiorata del	
	tasso di interesse legale corrente.	
	Qualora le Unità Operative IGA e Fondazione Edmund Mach intendessero	
	rinunciare alle anticipazioni, avanzando apposita richiesta formale,	
	l'incombenza di natura fideiussoria non è richiesta né dovuta.	
	Le Unità Operative dichiarano di essere consapevoli e di accettare che la	
	corresponsione del finanziamento da parte del CREA-VE sarà subordinata al	
	11	

	riconoscimento e rimborso della rendicontazione dei costi da parte del MASAF, secondo la normativa di riferimento. Le Unità Operative esonerano sin d'ora il Soggetto Proponente da ogni responsabilità in caso di omissioni o ritardi nella corresponsione del finanziamento predetto per cause non imputabili a negligenze del Soggetto Proponente.	
	Art. 9 – Responsabilità	
	Il Soggetto Proponente e le Unità Operative si impegnano a tenere indenne ed esonerare l'altra parte da qualsiasi impegno o responsabilità a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi con riferimento alle attività poste in essere da ciascuna delle parti in forza della presente Convenzione.	
	Art. 10 - Riservatezza	
	Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e finanziario non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per le quali sono state fornite, senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere riservate le informazioni e la documentazione inerente al sotto-progetto.	
	Art. 11 - Proprietà intellettuale	
	La proprietà intellettuale dei risultati è salvaguardata per tutti i componenti della convenzione di ricerca. Tutti i risultati, anche parziali, ottenuti nel corso della realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione saranno messi a disposizione del MASAF, senza alcun onere, anche al fine di agevolarne la più ampia diffusione e divulgazione secondo le indicazioni comunicate da quest'ultimo.	
	12	

Qualora una delle Parti intenda pubblicare, anche solo parzialmente, i risultati delle attività del sotto-progetto TEA4IT_Tree, oltre a citare il Progetto come fonte di finanziamento con la dicitura *“Questo lavoro è stato finanziato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso il Progetto «Tecnologie di Evoluzione Assistita per le filiere agroalimentari Italiane (TEA4IT)” – sotto-progetto «Tecnologie di Evoluzione Assistita per le filiere agroalimentari Italiane: Tecnologie fondamentali per le future piante TEA (TEA4IT_Fund) (DM)”* e nella sua corrispondente versione inglese *“This work has been funded by Ministry of Agriculture, Food Sovereignty and Forests through the Project «Tecnologie di Evoluzione Assistita per le filiere agroalimentari Italiane (TEA4IT)” - sub-project «Tecnologie di Evoluzione Assistita per le filiere agroalimentari Italiane: Tecnologie fondamentali per le future piante TEA (TEA4IT_Fund) (DM)”*, dovrà preventivamente informare il Soggetto Proponente e il coordinatore del progetto TEA4IT. In tal caso, le eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti in modo congiunto nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le parti.

In caso di tutela brevettuale dei risultati ottenuti in modo congiunto, dovrà essere stipulato tra le parti un accordo di gestione congiunta, da stipularsi per iscritto e in data certa anteriore all'eventuale deposito della richiesta di brevetto.

Art. 12 – Durata

La presente convenzione resterà valida dalla data di sottoscrizione da parte delle Parti fino alla conclusione delle attività progettuali, entro il termine fissato

	con decreto di concessione contributo, fatta salva la possibilità di eventuali	
	proroghe, che dovranno essere specificatamente approvate dal MASAF.	
	Art. 13 - Sicurezza	
	Ciascuna delle parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio	
	personale che è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza	
	in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente	
	Convenzione di ricerca nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al	
	D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.	
	Art. 14 - Trattamento dati personali	
	Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o	
	comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in	
	modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle	
	finalità della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai	
	regolamenti e connessi alla stipula della stessa.	
	Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a	
	conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla	
	protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.	
	Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della	
	sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità	
	relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione della Convenzione	
	medesima.	
	Art. 15 – Oneri fiscali	
	Le parti convengono che la presente Convenzione è soggetta a registrazione	
	solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II,	
	14	

art. 4.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente Convenzione, saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico del CREA per complessivi Euro 64,00, che verranno assolte dall'Ente in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Ai fini dell'assegnazione le Unità Operative dichiarano che le prestazioni di cui alla Convenzione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in quanto rientranti nell'ambito delle attività istituzionali, non nell'esercizio di attività commerciale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto che non sia possibile ricomporre in via amichevole, è competente in via esclusiva il foro di Roma, ovvero il foro è individuato secondo le norme del c.p.c.

Letto, confermato e sottoscritto.

(luogo)....., lì (data)

Il Soggetto Proponente CREA - VE

Le Unità Operative

